



Comune di Norcia
(Prov PG)

AS 1631

Approvato dalla Camera il 28 nov 2019

**Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123
recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da
eventi sismici”**

Sommario

1. Durata dello stato di emergenza (Rif. Art.lo 1 AS 1631).....	3
2. Proroga del personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti nei comuni maggiormente danneggiati (Rif. Art.lo 1-Ter AS 1631).....	4
3. Incremento dotazione personale Comuni (Rif. Art.lo 1-Ter AS 1631).....	5
4. Segretari comunali deroga per ricostruzione (Rif. Art.lo 9 - vices septies AS 1631).....	6
5. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata (Rif. Art.lo 3-bis AS 1631).	7
6. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica.....	8
7. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi.....	9
8. Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni.....	10
9. Esonero dai pareri ambientali per la ricostruzione in sito con indirizzo conservativo...	11
10. Estensione ZES.....	12

1. Durata dello stato di emergenza (Rif. Art.lo 1 AS 1631)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Al comma 1, alinea 4-quater sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le parole «fino al 31 dicembre 2024».

Motivazione

E' necessario differire la scadenza dello stato di emergenza, che certamente avrà durata superiore ai 12 mesi, anche ai fini della definizione da parte degli enti territoriali interessati dei documenti programmatori e per la calendarizzazione delle relative iniziative.

2. Proroga del personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti nei comuni maggiormente danneggiati (Rif. Art.lo 1-Ter AS 1631)

Aggiungere il seguente articolo

Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Articolo 50-ter (Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti).

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3.»

Motivazione

L'introduzione del presente articolo ha lo scopo di assicurare la continuità operativa degli uffici impegnati nelle attività connesse con la ricostruzione, evitando frequenti rimodulazioni del personale impiegato. A tal fine si introduce la possibilità per i comuni di prorogare il personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis per ulteriori 36 mesi. Al fine di introdurre una misura "compensativa" a fronte di un lungo periodo di precariato, viene altresì formulata la possibilità di individuare, attraverso appositi decreti ministeriali, forme di premialità spendibili in futuri concorsi della P.A., per quel personale che, venendo incontro alle esigenze di continuità connesse alla ricostruzione, completa il proprio ciclo di impegno (36+36 mesi) presso il medesimo Ente.

3. Incremento dotazione personale Comuni (Rif. Art.lo 1-Ter AS 1631)

Aggiungere il seguente articolo

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020".

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire un numero adeguato di unità personale ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (pari a 139 comuni) per far fronte agli incombenti amministrativi legati alle previsioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del D.L. 32/2019. In base a tale norma, infatti, sono state delegate ai comuni del cratere sismico le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti relativamente agli edifici inagibili con esito "B" e "C", nonché "E" ma limitatamente al livello operativo L4 (demolizione e ricostruzione

4. Segretari comunali deroga per ricostruzione (Rif. Art.lo 9 - vicies septies AS 1631)

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche all'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 4, comma 3».

Motivazione

La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni colpiti dal sisma.

5. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata (Rif. Art.lo 3-bis AS 1631)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente

“Art. 3-bis.

Introduzione dell'articolo 12 -ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo l'art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n° 229 è inserito il seguente :

“Art. 12-ter - Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata

- 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “*interventi di ristrutturazione edilizia*” di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n° 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n° 47; 23 dicembre 1993 n° 724; 24 novembre 2003 n° 326, in ambito vincolato ai sensi del *Decreto legislativo 22 gennaio 2004* e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146.”*

Motivazione

Sono state rilevate criticità relativamente ad interventi di ricostruzione degli edifici crollati, o demoliti per esigenze di pubblica utilità a seguito degli eventi sismici, ricadenti in ambiti vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.. Nel caso l'intervento di ricostruzione di tali edifici richieda la modifica della sagoma, per obiettive esigenze di valenza paesaggistica, statica, di sicurezza, viene infatti ad inquadrarsi quale “Nuova costruzione” ai sensi del vigente T.U. dell'edilizia. Da ciò deriva l'obbligo del rispetto delle previsioni urbanistiche dettate dalla pianificazione vigente, che non possono essere adattate ad edifici esistenti da molti anni ed inseriti in un tessuto edilizio consolidato nel corso di secoli, per i quali ricorre l'impossibilità di adattamento a prescrizioni, in molti casi, entrate in vigore in tempi successivi alla costruzione del manufatto. Non da ultimo si pone l'esigenza di porre in essere, proprio ai fini della tutela dei valori paesaggistici richiamati nel D.lgs 42/2004, una ricostruzione ad orientamento conservativo che mal si concilia con le prescrizioni normative applicabili alle nuove costruzioni.

6. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica.

Articolo 2

Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

“3-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l'opera”.

Motivazione

La proposta è necessaria per accelerare lo svolgimento di appalti di ricostruzione su edifici pubblici. Si chiede anche di prevedere il coinvolgimento delle imprese locali nella ricostruzione contribuendo così ad un rilancio economico delle aree.

7. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi

Articolo 7

Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1 bis All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

a) “ 1. bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;”;

b) “1. ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;”.

1Ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: “incrementabile fino al 12,5” sono sostituite dalle seguenti: “incrementabile fino al 14,5”.

1quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: “il contributo massimo è pari al 7,5” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo massimo è pari al 9,5 per cento”.

1Quinquies. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 % della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017.

Motivazione

La proposta vuole rafforzare l'operatività degli USR demandando il collaudo degli interventi di ricostruzione privata a liberi professionisti, che dovranno iscriversi in uno specifico elenco. Il Commissario straordinario individuerà i criteri per l'iscrizione in questo elenco e per garantire la massima trasparenza.

8. Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni.

Nuovo articolo

Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente

«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.

2. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.»

Motivazione

Il primo comma riguarda le anticipazioni di cassa ai Comuni, necessarie per il pagamento di stipendi e Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS) . Si prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Il comma 2 disciplina le anticipazioni di tesoreria, consentendo ai Comuni interessati dagli eventi sismici di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente, ciò per via della tempestiva di rendicontazione preventiva al rimborso delle spese anticipate dai Comuni (a valere sui fondi dell'emergenza) da parte della Regioni, tempestiva assai lunga a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.

9. Esonero dai pareri ambientali per la ricostruzione in sito con indirizzo conservativo.

Nuovo articolo

“Modifiche all’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis: In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, l’acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».

Motivazione

Con questa proposta si chiede di prevedere la possibilità, al fine di accelerare ulteriormente le procedure di approvazione dei progetti di ricostruzione, dell’esonero dall’acquisizione dei pareri paesaggistico-ambientali per gli interventi ad indirizzo conservativo, ovvero di ricostruzione degli edifici nel medesimo sito e con le medesime caratteristiche di quelli preesistenti. Tale disposizione consentirebbe, in combinato disposto con quella di cui al precedente punto 9 in materia di nulla osta al vincolo idrogeologico, di limitare in misura consistente il numero di progetti da sottoporre alla conferenza dei servizi, consentendo a quest’ultima di concentrare le proprie risorse per la valutazione degli interventi che comportano effettive modificazioni del territorio.

10. Estensione ZES

Nuovo articolo

Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016

1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata”.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.

Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
- c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
- d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
- e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa.

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.

Motivazione

Il quadro macro economico che ci attende nel breve-medio termine presenta segnali molto preoccupanti. La maggior parte delle previsioni indica che siamo alla fine di un ciclo di crescita che l'Italia non ha saputo cogliere al meglio a causa dei suoi gravi problemi strutturali che non è stata ancora in grado di risolvere. Uno dei maggiori fattori di preoccupazione è l'andamento del settore manifatturiero cinese con degli indici negativi che delineano un futuro poco incoraggiante.

A questo occorre sommare il recentissimo dato sul calo della produzione industriale della Germania che indica anche una possibile crisi del settore automobilistico.

A tutto quanto sopra, nei nostri territori, si aggiungono gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, che hanno determinato una ulteriore drammatica situazione di crisi ed i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone.

È evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti.

In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di Zone economiche speciali (ZES) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione.

Di recente sono state istituite diverse Zone Franche Urbane (ZFU), tra cui quelle de L'Aquila e dell'Emilia a seguito dei terremoti che hanno interessato i relativi territori. Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese che consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dall'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro Regioni colpite dal sisma.

In tale territorio, oltre alle ZFU, va prevista anche la istituzione di ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possano insediare nuove imprese grazie ai benefici che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori zionali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari e liberi da qualsiasi tipo di complicazione burocratica. All'interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse il tutto attraverso semplicissimi meccanismi burocratici.

L'idea alla base di una zona economica speciale, o comunque di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione, è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone del cratere completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal fenomeno sisma. Con nuovi investimenti privati tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando ed attraendo poi lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento ed oltre.

Oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità. Non solo, ma i dati macroeconomici relativi alla regione Marche, anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise.

Oltre al fattore sisma, la difficoltà di crescita della regione Marche è dunque oggettiva e diffusa. Questo evidenzia pertanto la necessità di uno strumento che possa agevolare la ripresa della crescita economica di quelle aree della regione Marche colpite dal sisma e della decrescita economica generalizzata della regione.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in questo territorio poiché alle zone del cratere va assegnato l'obiettivo di attrarre investitori, anche stranieri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione relativa ai contratti di lavoro, della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

La creazione di una ZONA PER LO SVILUPPO E LA RIGENERAZIONE può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali.

L'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere

totale.

Il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali\ commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone.

L'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no, di pubblico spettacolo, ecc...) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense, strutture ludiche e di svago, ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere. Tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale e aeroportuale.

La realizzazione di tale zona appare dunque la ricetta ideale per rilanciare investimenti nel centro Italia, catalizzando l'interesse anche di grandi gruppi internazionali con la creazione, dunque, di occupazione e sviluppo economico stabile. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una tale ZONA, il saldo rimane di gran lunga positivo. Pertanto, il Governo nazionale ha senz'altro l'interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partner europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

La creazione di una ZES, infatti, deve, come noto, confrontarsi con le regole UE in materia di aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE), posto che le misure sono intrinsecamente selettive sotto il profilo geografico. Generalmente qualificate aiuti, gli esempi esistenti sono approvati dalla Commissione UE in ragione del sottosviluppo delle zone beneficiate, e dunque approvate dalla Commissione in ragione della deroga dello sviluppo regionale (presupposto normativo art. 107, par. 3) TFUE. Tuttavia, una ZES per l'area del cratere sismico potrebbe fondarsi, in alternativa o in aggiunta alla deroga per lo sviluppo regionale, sulla base dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, che stabilisce la compatibilità "de iure" degli aiuti volti proprio a rimediare ai danni arrecati dalle calamità naturali.

La prassi della Commissione UE in materia di aiuti di Stato fiscali postula, al fine di incrementare le possibilità di accoglimento della proposta, che la stessa possieda alcune caratteristiche strutturali tra le quali un orizzonte temporale definito ed individuato a priori, un tetto quantitativo e la esclusione dai benefici delle attività meramente finanziarie e speculative. Segnaliamo inoltre che, a pagina 26 del Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche, sottoscritto lo scorso 10/12/2018, un documento strategico, risultato di un confronto

con le parti sociali con il coinvolgimento del mondo delle Università e della ricerca, si ipotizza l'istituzione di Zone Economiche Speciali seppur solo riservato ad un grappolo di piccoli comuni territorialmente contigui, fragili emarginali.

Possiamo concludere questa breve introduzione precisando bene che l'obiettivo fondamentale delle ZES è l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti diretti, anche dall'estero, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro ed il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso l'applicazione delle regole del libero mercato con un'influenza minima del regolatore pubblico.

Quanto sopra è dimostrato dai fatti e dai numeri visto che il fenomeno ZES coinvolge circa 130 paesi nel mondo con una particolare concentrazione in Asia, nella regione del Pacifico e nelle Americhe (The Economist (2015) "Special Economic Zones: Not so special").

La dimensione di questo fenomeno, dunque, ha raggiunto ormai valori di grande rilevanza per il sistema produttivo globale. In Europa sono già operative circa 91 ZES, alcune delle quali possono essere considerate come vere e proprie best practices nell'ambito dell'attrazione di investimenti per imprese in cerca di nuove opportunità e nuovi sbocchi di mercato. Un esempio su tutti è la Shannon duty free Processing Zone in Irlanda.

Altro esempio europeo è la Polonia. Secondo i dati governativi, tra il 2005 ed il 2015, gli investimenti localizzati nelle ZES (la cui superficie complessiva è pari a 18.200 ettari) sono stati pari a quasi 20 miliardi di euro, gli occupati sono passati da 75.000 unità a 287.000 unità, con un incremento di quasi 213.000 nuovi posti di lavoro. (Cfr. "Poland - a true special economic zone" Ernst & Young Report, 2013)

Secondo un recente rapporto della World Bank chiuso nel dicembre del 2017 dal titolo: Special Economic Zones: an operational review of their impacts, i dati sino ad ora raccolti suggeriscono che (1) le ZES hanno il potere di portare IDE (Investimenti Esteri Diretti) e nuove imprese nelle regioni e (2) aumentare le esportazioni; e che (3) le imprese con sede nelle ZES hanno prestazioni migliori rispetto alle imprese non basate in ZES. Gli effetti positivi delle ZES sono chiaramente correlati ai contesti in cui sono implementati, ovvero le capacità delle imprese non-ZES e le politiche di supporto.

Le soluzioni tecnico-economiche per dare una svolta ad una situazione di severa crisi ci sono tutte. C'è la possibilità concreta di poter trasformare un problema enorme (Terremoto) in una altrettanto enorme opportunità di sviluppo, crescita economica e creazione di ricchezza. La storia insegna che l'unico motore capace di creare ricchezza sono le imprese ed i liberi lavoratori che devono essere lasciati liberi di agire in un ambiente di mercato scevro, con il minimo intervento pubblico possibile. Lo Stato non è capace di creare ricchezza, può solo ridistribuirlo. In questa fase, in questi territori, la ricchezza è finita. Non c'è più nulla da ridistribuire se non povertà e disperazione. Lasciate fare alle imprese ciò che sanno fare solo loro: creare ricchezza!